



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Cagliari

Sezione di Sassari

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Cristina Fois Consigliere

dott. Francesca Lupino Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 284 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2021 promossa da

[REDACTED], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli avv.ti **[REDACTED]** che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata all'atto d'appello,

appellante

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



elettivamente domiciliati in Alghero, presso lo studio dell'avv. Michele Pais, che li rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Andrea Sorgentone per procura speciale allegata all'atto di citazione di primo grado,

appellato

OGGETTO: contratti bancari.

All'udienza del 17-06-22 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 232/21 il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e diretta ad ottenere la rettifica del saldo del rapporto di conto corrente n. 8772122, dichiarando che il saldo di chiusura al 31-03-2015 era pari ad euro 26.601,62 e condannando la banca convenuta alla conseguente rettifica contabile. Le spese erano regolate secondo soccombenza.

Il correntista lamentava l'applicazione di interessi ultralegali, anche anatocistici, c.m.s. e spese mai pattuiti, chiedendo la rideterminazione del saldo sulla base degli estratti prodotti, previa epurazione degli addebiti privi di valido titolo; la banca, a sua volta, assumeva la valida pattuizione di tutte le poste applicate, depositando il contratto del 15-02-2000, la scheda condizioni affidamenti del 31-12-2002 e l'integrazione documentale del 25-03-2013, ed eccepiva comunque la prescrizione del diritto alla ripetizione degli indebiti ultradecennali rispetto alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Affermato l'interesse della correntista e dei fideiussori a proporre domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla banca con riferimento ad un rapporto di conto corrente ancora aperto, il tribunale riscontrava nel documento contrattuale prodotto dalla banca una chiara indicazione dei tassi debitori e creditori, mentre dichiarava la nullità della clausola che aveva ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per violazione dei criteri di reciprocità stabiliti dalla delibera del CICR del 2000; dichiarava nulla anche la clausola concernente la



commissione di massimo scoperto, in quanto priva degli elementi essenziali per individuare i parametri del relativo calcolo; escludeva la debenza di qualsiasi altro onere e/o spesa non espressamente convenuto per iscritto.

Recepiva quindi il primo giudice le risultanze della consulenza tecnica espletata con espunzione degli addebiti per capitalizzazione trimestrale, c.m.s. ed altri oneri, operando la rettifica sul saldo già epurato delle condizioni nulle e detraendo le rimesse solutorie prescritte, maturate sul saldo extrafido.

Ha proposto impugnazione [REDACTED] deducendo: (i) la violazione dell'art. 2967 c.c. laddove il tribunale accoglieva la domanda di rettifica nonostante la grave carenza documentale da cui era afflitta, non avendo parte attrice prodotto una serie integrale di estratti conto; (ii) l'erroneità della decisione nella parte in cui recepiva il ricalcolo dei tassi creditorî operato dal c.t.u. al tasso legale invece che al tasso contrattuale.

Si sono costituiti [REDACTED] resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Tanto premesso, l'appello deve essere respinto.

La prima censura svolta dall'appellante attiene all'applicazione dell'onere della prova, che il primo giudice riteneva assolto con la produzione di estratti conto e scalari, tale da consentire *"ugualmente soddisfatta nel complesso la continuità documentale sufficiente"* (v. pag. 6 sentenza, con richiamo alle pagg. 12 e 13 della relazione di consulenza tecnica).

La censura è infondata.

L'onere di provare l'applicazione delle poste nulle era assoluta, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c., mediante la produzione di una serie di estratti conto e scalari, che consentiva al consulente tecnico nominato nel primo grado di procedere all'operazione di ricalcolo del saldo al netto delle competenze nulle e di identificare le rimesse solutorie prescritte con riferimento all'affidamento concesso il 3-12-2002. Precisava l'ausiliario che *"la presenza di tutti gli estratti conto scalare consente di*



verificare la continuità del rapporto. Come noto infatti lo scalare o staffa può essere considerato un documento riassuntivo che raggruppa i saldi per valuta al fine di poter determinare gli interessi ed in genere le commissioni alla chiusura contabile di un determinato periodo (normalmente trimestre). In sostanza quindi il conto scalare non è un documento avulso dalle movimentazioni contabili ma semmai una diversa rappresentazione delle stesse utilizzata dalla banca per il calcolo, come detto, delle competenze”.

Questa Corte concorda con la metodologia applicata.

Giova ricordare che l'azione proposta dal correntista non presuppone necessariamente la produzione integrale delle serie degli estratti dall'accensione del rapporto, il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteri rigidi e massimalistici (cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20).

Il rilievo svolto dall'appellante anche in sede di operazioni peritali, secondo il quale gli estratti scalari non sarebbero idonei a rappresentare l'effettivo addebito a carico del correntista, non può essere condiviso, avuto riguardo al contenuto di tali comunicazioni al cliente, nelle quali sono esposti per riassunto i saldi per valuta onde determinare l'ammontare delle competenze, cosicchè è specchio fedele degli addebiti a titolo di interessi, c.m.s. ed altri oneri contabilizzati dalla banca nel trimestre (cfr. Cass. Civ. n. 14074/18: *“tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e*



dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati").

Il secondo motivo riguarda il calcolo degli interessi creditori, che, secondo l'appellante, sarebbero stati rideterminati erroneamente al tasso legale invece che al tasso previsto in contratto.

Il motivo non coglie le ragioni della decisione nella parte in cui il tribunale espressamente afferma che il documento contrattuale del 15-02-2000 contiene una chiara esposizione dei tassi debitori e creditori ed assume a saldo rettificato il calcolo operato dal c.t.u. con applicazione del tasso creditore contrattuale. Il c.t.u., infatti, accogliendo l'osservazione del c.t.p. della banca, procedeva a ricalcolare gli interessi attivi sul saldo positivo, maturato a seguito dell'eliminazione dell'anatocismo, in base al tasso contrattuale così modificando il calcolo esposto nella bozza di relazione (v. pag. 13, 15, 16 relazione definitiva).

Quanto alla riproposizione dell'eccezione di prescrizione (punto 3 atto d'appello), è appena il caso di osservare che trattasi di mera enunciazione del principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite, non supportata da censura alcuna in ordine alle modalità di calcolo delle rimesse solutorie prescritte, adottate dal c.t.u. e recepite nella decisione di primo grado laddove l'eccezione era accolta.

L'appello deve dunque essere respinto, confermando la sentenza impugnata.

Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione, seguono la soccombenza.

Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) rigetta l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 232/21 del Tribunale di Sassari;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali del grado, che liquida in euro 6.615,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.



Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

Così deciso in Sassari il 17-06-2022

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu

